APPENDICE NORMATIVA

False comunicazioni sociali (art.2621 c.c.) e false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Il 21 Maggio 2015 la Camera ha definitivamente approvato la proposta di legge n. 3008, recante "Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica amministrazione", di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".

Tale novella legislativa ha apportato modifiche alla disciplina del reato di "falso in bilancio", qualificandolo alla stregua di delitto e non più di contravvenzione.

Il nuovo testo dell'art. 2621 c.c. dispone che:

"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni".

"La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

Per quanto concerne l'art. 2622 la legge prevede un trattamento sanzionatorio più severo, comminando la reclusione da tre a otto anni".

Con riferimento all'art. 2621 la legge prevede pene ridotte (da 6 mesi a 3 anni) per il reato di falso di bilancio se i fatti sono di lieve entità.

La sussistenza di tale requisito è rimessa alla valutazione del giudice, tenuto conto "della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o dagli effetti della condotta".

Tale sconto di pena vale anche per le società che non possono fallire.

L'art. 2621 *ter* prevede poi che, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p., il giudice debba valutare "in modo prevalente l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società".

La nuova disciplina elimina le soglie di non punibilità previste dalla previgente normativa.

Il falso in bilancio diviene reato di pericolo e non più di danno.

Tali modifiche sono rilevanti per quanto concerne la responsabilità amministrativa degli enti, essendo il reato di false comunicazioni sociali presente nel catalogo dei reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001.

Con riferimento al trattamento sanzionatorio previsto per gli enti, per il delitto di cui all'art.2621 è prevista una pena da 200 a 400 quote, mentre per il falso in bilancio di lieve entità le sanzioni vanno da 100 a 200 quote.

Per il falso in bilancio delle società quotate, invece, le sanzioni previste vanno da 400 a 600 quote.

Si registra dunque un inasprimento del trattamento sanzionatorio rispetto al sistema previgente.

Attività sensibili:

- Formazione e redazione del bilancio e di ogni altra comunicazione sociale;
- Formazione e redazione delle relazioni e delle altre comunicazioni previste dalle singole disposizioni di legge e relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società e/o gruppo al quale essa appartiene;
- Attività di revisore contabile;
- Operazioni sul capitale sociale e destinazione dell'utile;
- Disposizione dei beni sociali (in particolare, investimenti con il patrimonio libero);
- Conservazione della documentazione inerente l'attività societaria al fine di consentire l'attività di controllo o di revisione previste dalla legge;
- Preparazione delle riunioni assembleari, formazione della volontà assembleare, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee;
- Rapporti con gli organi (interni ed esterni) deputati al controllo e alla vigilanza;
- Acquisizione di partecipazioni in società terze.

Avv. Maria Sardelli

APPENDICE NORMATIVA

Concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità
(artt. 317 e 319 *quater,c.p.)*

La L. 190/2012 (legge anticorruzione) ha apportato talune modifiche alla fattispecie di reato della concussione, scindendola in due differenti ipotesi delittuose.

L'art. 317 c.p. è dedicato alla disciplina della concussione per costrizione, che punisce la condotta del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

L'art. 319 *quater* è dedicato alla concussione per induzione, punendo, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Va notato che, nella concussione per induzione, soggetto attivo possa essere anche l'incaricato di pubblico servizio.

È importante sottolineare che, in virtù del disposto del *comma* V dell'art. 319 *quater*, viene introdotta la punibilità del soggetto privato che è indotto alla dazione o alla promessa di denaro o altra utilità. Prima della riforma il concusso mediante induzione non era invece punibile.

Per costrizione deve intendersi qualunque violenza morale attuata con abuso di autorità o di poteri che si risolva in una minaccia esplicita o implicita di un male ingiusto, recante lesione patrimoniale o non patrimoniale, costituita da danno emergente o da lucro cessante.

La condotta costrittiva deve cioè minare la libertà di autodeterminazione del soggetto che la subisce, tanto da rendergli impossibile resistere alla illecita pretesa.

Qualora, invece, il pubblico agente ponga in essere nei confronti del privato un'attività di suggestione, di persuasione, di pressione morale che, pur avvertibile come illecita non ne annienta la libertà di autodeterminazione, sarà integrato il reato di cui all'art 319 *quater*.
La sanzione prevista a carico degli enti per la violazione degli artt. 317 e 319 *quater* va da 300 a 800 quote.

Attività sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione:

- Gestione Rapporti con Enti previdenziali e assistenziali (in particolare INPS e INAIL) con adempimento di quanto previsto dalla relativa disciplina e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;

- Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici, relativi all'assunzione di personale anche appartenente a categorie protette o la cui assunzione sia agevolata;

- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza sul lavoro e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni: si tratta dell'attività connessa agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e ai relativi rapporti con le Autorità preposte al controllo, anche in caso di ispezioni(D.lgs. n. 81/2008);

- Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali: si fa riferimento ai contenziosi sorti in seguito a cause avviate dalla Società nei confronti di diversi soggetti (es. soggetti pubblici, dipendenti, clienti e fornitori);

- Gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni a fronte della produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero l'emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controllo da parte di soggetti pubblici: si tratta delle attività di gestione degli adempimenti in materia ambientale, tra cui assume particolare rilievo l'adempimento alla normativa sullo smaltimento dei rifiuti. Rientrano nel processo anche i rapporti con soggetti pubblici in occasione di ispezioni da parte di organi di controllo ambientali;

- Rapporti con Organismi di Vigilanza relativi all'adempimento degli obblighi legislativi in materia di privacy: si tratta degli adempimenti e delle prescrizioni previste dalle legge in materia di trattamento della privacy e tutela dei dati personali e della relativa disciplina sanzionatoria (compresa l'applicazione della normativa all'infrastruttura dei sistemi informativi);

- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'acquisizione di finanziamenti/contributi: si tratta dell'attività di richiesta e gestione di attività/servizi, dalla ricerca e individuazione del progetto alla gestione dell'iniziativa e rendicontazione finale delle spese sostenute;
- Gestione dei rapporti/ispezioni con l'Amministrazione Finanziaria (in particolare: Agenzia delle Entrate o Guardia di Finanza): si tratta dell'attività relativa alla gestione delle visite ispettive in materia fiscale;

- Gestione dei flussi finanziari: l'attività si riferisce alla gestione e alla movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività di impresa, in particolare agli incassi e pagamenti;

- Gestione attiva degli omaggi e liberalità e sponsorizzazioni: si tratta dell'attività di spesa relativa a omaggi liberalità e sponsorizzazioni (fiere, convegni, ecc.) per la promozione dell'immagine.

Avv. Maria Sardelli

APPENDICE NORMATIVA
IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

La presente appendice normativa si propone di dare attuazione a quanto stabilito con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 265 del 13 novembre 2012) della Legge 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", che ha reso effettive le modifiche al d. lgs. 231/01 previste dal DDL anticorruzione.
Nel d. lgs. 231/01 entra quindi il reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-quater c.p.), che si affianca alle misure previste per corruzione e concussione (d. lgs. 231/01, art. 25), e il reato di "corruzione tra i privati" (d. lgs. 231/01, art. 25 ter, comma 1, lettera s-bis) nei casi previsti dal terzo comma del rinnovato art. 2635 del codice civile.
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore a partire dal 28 novembre 2012.

1. **Art. 2635 c.c.,"corruzione tra privati"**: "*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi*".

La fattispecie delittuosa di "corruzione tra privati" fa parte dell'elenco dei reati presupposto contenuti nel d.lgs. 231/01, suscettibili di imputare una responsabilità amministrativa in capo all'ente, qualora siano commessi ad interesse o vantaggio dello stesso da parte dei soggetti apicali o dei loro sottoposti.
Il delitto *de quo* si ritiene integrato quando i soggetti attivi in questione, in seguito alla dazione o promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.
Ai sensi del *comma* terzo è punito anche chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo *comma*.

Va rilevato come la fattispecie in questione dia rilievo soltanto alla corruzione *antecedente*, che si verifica quando la promessa o la dazione sono effettuati prima del compimento o dell'omissione dell'atto.
Le condotte di corruzione *susseguente* non sono invece sussumibili nella fattispecie di cui all'art.2635 c.c.
La corruzione è un reato a concorso necessario, in cui sono puniti sia il corrotto che il corruttore, essendo rilevante tanto la condotta attiva che quella passiva.
Con specifico riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti, la lettera s-bis, art. 25 *ter*, del d.lgs. 231/01, punisce con la sanzione da duecento a quattrocento quote l'ente che tragga vantaggio dalla commissione del delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art 2635 del codice civile.
Da tale ultimo inciso discende che, per la configurabilità della responsabilità amministrativa in capo all'ente, è rilevante soltanto la condotta di corruzione tra privati attiva, ovverosia quella posta in essere dal corruttore.
Partendo dall'assunto che la responsabilità degli enti ha, in generale, come presupposto necessario l'aver agito a vantaggio o interesse dello stesso, ne segue logicamente che le condotte di corruzione tra privati passive non rilevano, cagionando queste invece un danno, *rectius* nocumento, all'ente.
Va precisato, inoltre, che la fattispecie in esame abbia un ambito di applicazione ristretto alle sole società, essendo escluse le condotte commesse nell'ambito di imprese individuali e associazioni.
L'elemento soggettivo è quello del dolo specifico, il corruttore deve agire con il fine di ottenere un vantaggio per la società, da intendersi come "risultato utile, seppur privo di diretto contenuto economico, quale può essere il miglioramento della posizione della società sul mercato".
Va rilevato, infine, come la fattispecie di corruzione tra privati non punisca le condotte di istigazione alla corruzione, né quelle di corruzione impropria.
Il reato è procedibile a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Attività sensibili in relazione al reato di "corruzione tra privati":

- Vendita di beni ad altra società
- Prestazione di servizi ad altra società
- Accordi- quadro con esclusiva formale o sostanziale nei confronti della controparte cessionaria/committente
- Selezione del personale
- Rapporti con banche/finanziarie
- Rapporti con UIF
- Rapporti con creditori società
- Rapporti con enti certificatori

Avv. Maria Sardelli

APPENDICE NORMATIVA
Il reato di "autoriciclaggio"

L'art. 3 della L. 15 dicembre 2014 n. 186, entrata in vigore l'1 gennaio 2015, ha introdotto una nuova fattispecie di reato all'interno del titolo XIII del libro secondo del codice penale, dedicato alla disciplina dei delitti contro il patrimonio.

In particolare si tratta dell'art. 648 *ter* 1 c.p.("autoriciclaggio"),

(I) Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da 5.000 a 25.0000 euro 'chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa'.

(II) Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 2.500 a 12.500 euro, se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni

(III) Il comma terzo prevede l'applicazione - in ogni caso - delle pene di cui al primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni e le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in materia di provvedimenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa).

(IV) Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro , i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

(V) La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

(VI) La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità proveniente dal delitto.

(VII) Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648

L'inserimento di tale disposizione incriminatrice costituisce dunque una novità nel panorama normativo italiano, che in precedenza puniva l'attività di riciclaggio soltanto ove fosse stata posta in essere da soggetti diversi rispetto a coloro che avevano commesso il reato presupposto.

L'introduzione del reato di "autoriciclaggio" ha importanti riflessi in tema di responsabilità amministrativa degli enti, dato che è stato inserito, all'art.25 *octies*, nel catalogo dei reati presupposto previsto dal d.lgs 231/01, suscettibili di imputare una responsabilità amministrativa in capo agli stessi.

L'art.2 di tale testo normativo dispone, infatti, che l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Partendo da tale assunto, e considerando che l'autoriciclaggio può avere ad oggetto i proventi di qualsiasi delitto non colposo, e che questo può anche essere estraneo al catalogo 231, ne segue che il principio di tassatività ne risulterebbe violato nella sostanza.

Elemento importante da tenere in considerazione dunque è tener conto del fatto che , **qualora in passato la società sia incorsa nella commissione di alcuni reati da cui siano derivati proventi, sussisterebbe un elevato rischio di incorrere nel reato di autoriciclaggio, nel caso di reimpiego degli stessi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.**

Pone dubbi interpretativi inoltre la questione del coordinamento tra la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art 648 *ter*, concernete i casi di 'utilizzazione e godimento personale', e la disciplina della responsabilità degli enti.

Assumendo che tale responsabilità è generalmente subordinata alla commissione del fatto a vantaggio od interesse dell'ente, la maggior parte della dottrina ritiene che non sia configurabile una tale causa di esclusione della responsabilità in capo agli stessi.

Per quanto concerne l'aspetto sanzionatorio della condotta di autoriclicaggio, oltre alle misure interdittive all'esercizio dell'attività, in capo all'ente è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, innalzabili di ulteriori quote (da 400 a 1000) se il denaro o i beni o le altre utilità provengono dall'effettuazione di delitti per i quali è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.

Giova evidenziare inoltre come, per effetto del combinato disposto degli artt. 9, lett. c e 19, comma 2 del d.Lgs n. 231/01, siano previste, quali sanzioni amministrative applicabili all'ente per i reati commessi nel suo interesse ed a suo vantaggio, tanto la confisca del prezzo o del profitto del reato, quanto la confisca per equivalente dei predetti.

CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI AREE A RISCHIO

L'art. 648 ter. 1 comma 1 c.p., elenca le condotte oggetto di incriminazione.

Quest'ultime sono costituite dai comportamenti di

1- Impiego
2- Sostituzione
3- Trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative,
   - di denaro
   - beni
   - altre utilità

provenienti dalla commissione del delitto presupposto ciò "**in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.**"

1) IMPIEGO

Con tale termine può ritenersi che il legislatore voglia colpire **l'utilizzazione del denaro, dei beni o delle altre utilità economiche provenienti dal reato presupposto per un determinato e specifico fine**.

Più propriamente per quanto attiene al denaro, pare ragionevole che l'impiego riguardi l'investimento oppure la spesa effettiva, che però sono rilevanti ai fini dell'autoriciclaggio solo se non sono finalizzate al mero godimento personale.

2) SOSTITUZIONE

Per quanto attiene alla condotta di sostituzione, può ritenersi che essa ricomprenda **tutte quelle operazioni volte a rimpiazzare denaro, beni o altre utilità con altro e diverso bene.** Naturalmente stante la specifica previsione dell'art. ter 1 c.p., in questo caso la sostituzione deve avvenire nell'ambito di attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

E dunque così come per il riciclaggio, la condotta di sostituzione potrà, ad esempio realizzarsi mediante deposito di denaro o assegni presso una banca, con il successivo ritiro di denaro contante.

3) TRASFERIMENTO

Per trasferimento si intende **lo spostamento del prodotto, prezzo o profitto del reato nel patrimonio altrui mediante contratto o altro strumento giuridico.**

Nel trasferimento la composizione qualitativa e quantitativa del provento illecito deve rimanere identica. Il trasferimento del bene può essere sia giuridico, quanto fisico.

oooooooooooo

Certamente le procedure adottate dall'ente per l'abbattimento del rischio di incorrere in "responsabilità amministrativa" per la commissione dei reati ex artt. 648 bis e 648 ter c.p. possono risultare efficaci anche per il contrasto del reato di nuova introduzione.

Avv. Maria Sardelli

APPENDICE NORMATIVA

Nuovi reati ambientali

La legge 22 maggio 2015 n.168 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" ha inserito all'interno del codice penale una serie di reati ambientali, una larga parte dei quali è configurata dalla legge come reato presupposto, idonei dunque a far scattare la responsabilità amministrativa degli enti.
In particolare, si tratta delle seguenti fattispecie di reato:

Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* codice penale; art. 25-*undecies* c.1 lett. a) D.Lgs.231/01)
Commette tale delitto chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Il reato prevede un'aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

In caso di responsabilità amministrativa della persona giuridica, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.

E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda, per un periodo non superiore ad un anno.

Disastro ambientale (art. 452-*quater* del codice penale; art. 25-*undecies* c.1 lett.b) D.Lgs.231/01)

Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p. [3], abusivamente cagiona un disastro ambientale.
Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 400 a 800 quote.

E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda.

Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-*quinquies* del codice penale; art. 25-*undecies* c.1 lett.c) D.Lgs.231/01)

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati-presupposto (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente artt.452-*bis* e 452-*quater* c.p.) è commesso **per colpa,** le pene per le persone fisiche sono diminuite.
Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva **il pericolo** di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

In caso di responsabilità amministrativa dell'Ente, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 200 a 500 quote.

Delitti associativi aggravati (art.452-*octies* del codice penale; art. 25-*undecies* c.1 lett.d) D.Lgs.231/01)

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 300 a 1000 quote.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-*sexies* del codice penale; art.25-*undecies* c.1 lett.e) D.Lgs.231/01)

Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La norma prevede alcune fattispecie aggravate.

In Italia, i rifiuti radioattivi sono classificati in tre categorie, secondo il grado di pericolosità radiologica:

I categoria:

- Rifiuti radioattivi la cui radioattività decade fino al livello del fondo naturale in tempi dell'ordine di mesi o al massimo di qualche anno. A questa categoria appartengono una parte dei rifiuti da impieghi medici o di ricerca scientifica.

II categoria:

- Rifiuti radioattivi a bassa/media attività o a vita breve, che perdono quasi completamente la loro radioattività in un tempo dell'ordine di qualche secolo.

III categoria:

- Rifiuti radioattivi ad alta attività o a vita lunga, per il decadimento dei quali sono necessari periodi molto più lunghi, da migliaia a centinaia di migliaia di anni.

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote

°°°°°°°°°

È importante fornire alcune definizioni in merito a taluni concetti che assumono fondamentale rilevanza nelle fattispecie penali in questione.
Con riferimento all'**abusività,** si considerano tali quelle condotte che si traducono nell'esercizio di un'attività non autorizzata o con autorizzazione scaduta o palesemente illegittima, ovvero nell'esercizio di attività compiuta in totale difformità dal titolo autorizzativo.
Qualora l'attività risulti autorizzata, occorre rinvenire il parametro di legalità per l'emissione nel contenuto del provvedimento amministrativo di autorizzazione all'esercizio; nei casi in cui non sia richiesta l'autorizzazione, si deve avere riguardo al criterio della 'stretta tollerabilità'.
Deve specificarsi, inoltre, il significato da attribuirsi alle nozioni di 'compromissione ' e di 'deterioramento'**.**
Per **compromissione** si intende un mutamento radicale e generalizzato delle caratteristiche intrinseche di un bene che non è reversibile in termini naturali, ma che può esserlo solo in funzione dell'intervento di fattori esterni.
Il **deterioramento** è, invece, integrato tutte le volte in cui una cosa venga resa inservibile, anche solo temporaneamente, all'uso cui è destinata, non rilevando, ai fini dell'integrazione della fattispecie, possibilità di reversione del danno, anche se tale reversione avvenga non per opera dell'uomo, ma per la capacità della cosa di riacquistare la sua funzionalità nel tempo.
Per **ecosistema** si deve intendere l'insieme degli organismi viventi e delle sostanze non viventi con le quali i primi stabiliscono uno scambio di materiali e di energia, in un'area delimitata.

La **biodiversità** può essere intesa come la variabilità tra gli organismi viventi all'interno di una singola specie, fra specie diverse e tra ecosistemi.

Avv. Maria Sardelli

APPENDICE NORMATIVA

IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI

La presente appendice normativa si propone di attuare quanto statuito dall'art. 2 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, che regolamenta l'attuazione della direttiva 2009/52/CE, disciplinante la posizione dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Il suddetto Decreto Legislativo ha infatti determinato l'introduzione di un nuovo articolo, il 25-duodecies, all'interno del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01.

Art. 25- *duodecies* D. Lgs. 231/2001

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro

Per meglio comprendere la normativa di settore e il comportamento che deve essere tenuto dal datore di lavoro è bene fare un richiamo alle principali norme che devono necessariamente essere applicate in combinato disposto:

- *Art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 22 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione)*

  "Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato"

  "12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 (NDR: ovvero il fatto del "datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze ***lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno*** *previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia*

scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato *o* ***annullato****") sono aumentate da un terzo alla metà:*

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (NDR: ovvero a "situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro")."

- *Art. 603 bis del Codice Penale, terzo comma*

  "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"

  "3. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

  1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

  2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

  3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a ***situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro****."*

Procedura

- *Presentazione della domanda di nulla osta all'assunzione di lavoratore straniero residente all'estero*

Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale con un cittadino extracomunitario residente all'estero, il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante, deve presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta, cioè di autorizzazione, all'assunzione presso ogni Prefettura – Ufficio territoriale del governo (Sportello unico competente) per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi, compilata su un apposito modulo:

 solo a partire dalla data stabilita dal ''decreto flussi'' che fissa le quote di ingresso per motivi di lavoro subordinato, cioè il numero di lavoratori stranieri autorizzati ad entrare in Italia;
 solo per via telematica, tramite un personal computer dotato di connessione ad Internet e di un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante.

Per la compilazione e l'invio della domanda si deve seguire correttamente la specifica procedura illustrata sul sito web del Ministero dell'Interno (www.interno.it).
Le operazioni di compilazione - che deve essere predisposta nel periodo precedente il giorno dell'invio – e di invio delle domande possono essere materialmente effettuate anche da una persona diversa dal datore di lavoro e non necessariamente tramite il PC aziendale; per l'effettuazione di tutte le operazioni il datore di lavoro, comunque, può rivolgersi anche ad associazioni di categoria o a patronati accreditati per questo compito.
Le domande si possono inviare solo dal PC su cui è stato compilato il modulo.
Poiché le quote di ingresso per motivi di lavoro subordinato sono ampiamente inferiori alle domande e viene stabilita una graduatoria in base all'ordine di presentazione, per vedere accolta la domanda è assolutamente necessario effettuare l'invio della domanda nei primi minuti successivi all'avvio della ''lotteria delle quote'', nel giorno stabilito dal decreto flussi.
Nella domanda il datore di lavoro si impegna a garantire al lavoratore straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, ad assicurare al lavoratore una idonea sistemazione alloggiativi, un alloggio che rientri nei parametri previsti dalle norme provinciali per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ad effettuare entro i termini di legge le comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro.

- *Rilascio di nulla osta all'assunzione*

Il nulla osta all'assunzione viene rilasciato dallo Sportello Unico Immigrazione (SUI). Lo Sportello Unico:

 acquisisce il parere del Questore circa la sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero, dei motivi ostativi al rilascio del nulla osta;
 acquisisce il parere della Direzione Provinciale del Lavoro circa la sussistenza o meno dei requisiti minimi contrattuali e della capienza reddituale del datore di lavoro

In caso di parere negativo da parte di almeno uno degli Uffici, lo Sportello rigetta l'istanza.

In caso di parere favorevole:

 convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta (il datore di lavoro deve presentare 2 marche da bollo, il documento d'identità e una fotocopia di questo e la fotocopia del frontespizio del passaporto del lavoratore che si intende assumere) e per la firma del contratto (che successivamente viene sottoscritto anche dal lavoratore straniero dopo l'ingresso in Italia);
 trasmette per via telematica la documentazione agli uffici consolari.

E' importante sapere che il nulla osta al lavoro subordinato ha validità pari a 6 mesi dalla data del rilascio, durante i quali il lavoratore deve fare ingresso in Italia, presentarsi allo Sportello e stipulare il contratto.

- *Richiesta e rilascio del visto d'ingresso*

Il datore di lavoro invia il nulla osta al lavoratore straniero, che richiede all'ambasciata o al consolato italiani il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato, presentando il passaporto, il nulla osta ed altri documenti eventualmente richiesti.
Il visto deve essere richiesto entro i 6 mesi di validità del nulla osta. Se vi sono i requisiti previsti, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda al cittadino straniero viene rilasciato il visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato non stagionale che consente di entrare regolarmente in Italia.
Il lavoratore straniero che si intende assumere deve trovarsi nel Paese di provenienza. Se il lavoratore straniero soggiorna irregolarmente in Italia, l'assunzione è possibile solo seguendo la normale procedura: il lavoratore deve comunque rientrare nel suo Paese per ottenere il rilascio del necessario visto d'ingresso.

- *Ingresso in Italia*

Dopo che il lavoratore straniero è entrato regolarmente in Italia, presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, sottoscrive il contratto di soggiorno, già sottoscritto dal datore di lavoro in occasione della consegna del nulla osta.

Quindi, il lavoratore straniero entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso deve richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato: la domanda, compilata su apposito modulo e con allegati i documenti richiesti, deve essere presentata ad uno degli uffici postali abilitati, che rilascia la ricevuta.
Se non viene richiesto entro 8 giorni lavorativi, il permesso di soggiorno viene rifiutato ed il cittadino straniero viene espulso, a meno che il ritardo non sia provocato da documentate cause di forza maggiore (ad esempio, malattia o incidente).

Per l'avvio del rapporto di lavoro, in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno, basta la ricevuta rilasciata dalla posta.

- *Obblighi di comunicazione per assunzione*

Sottoscritto il contratto di soggiorno ed accertato il possesso da parte del lavoratore della ricevuta postale della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, è possibile avviare il rapporto di lavoro, dopo avere rispettato alcuni obblighi di comunicazione.

Il datore di lavoro deve:
 comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego, competente per la sede di lavoro, il giorno precedente all'inizio dell'attività, inviando per via telematica lo specifico modello ''Unificato – Lav''. Questa comunicazione vale anche per l'INAIL e per l'INPS
 se concede al lavoratore l'uso di un'abitazione a qualunque titolo (ospitalità, affitto, comodato), presentare la specifica comunicazione di ''cessione di fabbricato'' entro 48 ore

all'autorità di pubblica sicurezza: alla Questura o al Commissariato di polizia (mod. Cessione di fabbricato), o al Sindaco nei comuni in cui non è presente un presidio della Polizia di Stato (mod. Comunicazione al Sindaco di ospitalità o di cessione di immobili)

- *Richiesta del rinnovo di permesso di soggiorno prima della scadenza*

Il permesso per motivi di lavoro subordinato ha una durata pari a quella prevista dal contratto di soggiorno e, comunque, non superiore a 2 anni, se il contratto è a tempo indeterminato, e ad 1 anno, nel caso di un lavoro a tempo determinato.
Prima della scadenza del permesso di soggiorno, pertanto, il lavoratore straniero deve presentare ad uno degli uffici postali abilitati la domanda di rinnovo, compilata su apposito modulo ed allegando i documenti richiesti.
E' necessario presentare la domanda di rinnovo prima della scadenza del permesso e, comunque, assolutamente prima che passino 60 giorni dalla scadenza del vecchio permesso. Se trascorrono più di 60 giorni, il rinnovo del permesso di soggiorno può essere rifiutato ed il cittadino straniero può essere espulso. L'ufficio postale rilascia la ricevuta che, in attesa del rilascio del nuovo permesso di soggiorno, garantisce al lavoratore straniero sostanzialmente gli stessi diritti di un permesso ancora valido: in particolare rimane regolarmente in vita il rapporto di lavoro. Quindi, purché il lavoratore abbia presentato la domanda di rinnovo entro i termini stabiliti e sia in possesso della ricevuta postale, la scadenza del permesso di soggiorno non provoca la cessazione o la sospensione del rapporto di lavoro.

- *Assunzione di un lavoratore straniero già soggiornante in Italia*

Il datore di lavoro può assumere anche lavoratori stranieri già soggiornanti in Italia, purché siano in possesso di un valido documento di soggiorno che abilita a prestare lavoro.

Può essere legalmente assunto, pertanto, il cittadino straniero munito di:
 permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo (è il titolare di soggiorno di durata illimitata che ha sostituito la vecchia ''carta di soggiorno '').
 permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, e quindi di un permesso per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione, per famiglia, per ''assistenza minore'', per asilo politico, per protezione sociale, per motivi umanitari.
ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno che abilita al lavoro (quindi di uno dei premessi sopra indicati);
 ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno, ma solo per motivi di lavoro subordinato o di attesa occupazione e non, pertanto, per altri motivi.

Può essere assunto anche il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio, ma solo per rapporti di lavoro subordinato per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, cumulabili per 52 settimane in modo da non superare, comunque, il limite di 1.040 ore in un anno.

La procedura di assunzione di un lavoratore straniero già regolarmente soggiornante, nei casi legalmente previsti, prevede:
 la preventiva stipulazione del contratto di soggiorno sullo specifico modello per l'assunzione di stranieri già soggiornanti in Italia: le parti del rapporto devono solo conservare una copia di contratto, che non deve essere inviato o consegnato a nessun ente.

Altri obblighi già esaminati a proposito dell'assunzione di lavoratore al primo ingresso in Italia:
 l'obbligo di comunicare l'assunzione al Centro per l'impiego, competente per la sede di lavoro, il giorno precedente all'inizio dell'attività, inviando per via telematica lo specifico modello ''Unificato – Lav'' e l'obbligo di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza (presidio della Polizia di Stato o Sindaco) l'ospitalità o la cessione di un'abitazione a qualunque titolo.

- *Divieto di assunzione di un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno*

Il datore di lavoro non può impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale.
Non è legale nemmeno l'impiego di uno straniero in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza.

- *Validità del permesso di soggiorno per lo straniero che perde il lavoro*

Se un lavoratore straniero subordinato perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, il suo permesso di soggiorno rimane valido per almeno un anno. In sostanza, il lavoratore, dopo la perdita dell'occupazione, può essere iscritto nelle liste di collocamento per tutta la residua validità del permesso e comunque, salvo che si tratti di permesso stagionale, per un periodo non inferiore a un anno.

L'estensione del periodo di validità del permesso di soggiorno 'per attesa occupazione' da 6 a 12 mesi è una delle novità introdotte dalla riforma del mercato del lavoro (legge 28 giugno 2012, n. 92, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.153 del 3 luglio), in vigore dal 18 luglio.

La norma, contenuta nell'articolo 4, comma 30, del provvedimento, modifica la disciplina prevista dal Testo unico sull'immigrazione (articolo 22, comma 11) nell'ottica di potenziare il contrasto all'immigrazione irregolare, non solo ampliando di 6 mesi il periodo concesso per cercare un nuovo lavoro, ma estendendolo di fatto a tutta la durata della prestazione di sostegno al reddito (trattamento di disoccupazione o indennità di mobilità) eventualmente percepita, nel caso in cui sia superiore a un anno.

Le nuove norme, inoltre, prevedono la possibilità, per il lavoratore che presenti determinati requisiti reddituali, di ottenere ulteriori rinnovi del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

(http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2012_07_27_estesa_validita_perm_sogg_extracomunitario_licenziato.html)

- *Registrazione e archiviazione*

Tutta la documentazione oggetto della presente Appendice Normativa (atti, verbali, contratti, missive ed altri documenti), in formato sia elettronico che cartaceo, deve essere archiviata e facilmente rintracciabile. A tal fine il Datore di Lavoro deve assicurare la tracciabilità delle fonti/elementi informativi e deve curare l'archiviazione di tutta la relativa documentazione prodotta/ricevuta con riferimento alle attività propedeutiche e conseguenti alla presentazione della domanda di nulla osta all'assunzione di lavoratore straniero residente all'estero.

Avv. Maria Sardelli